

**Italia Oggi**

"Previdenza ai co.co.co."

Data:

**11/03/2010**

[Indietro](#)

[Stampa](#)

ItaliaOggi

sezione: Lavoro e Previdenza data: 11/03/2010 - pag: 28

autore: di Daniele Cirioli

***Approvato in commissione alla camera il ddl per il sostegno al reddito***

## Previdenza ai co.co.co.

### Garantite le prestazioni Inps, contributi più cari

Garanzia delle prestazioni Inps, ma contribuzione più cara per i co.co.co. in monocommittenza. Il ddl con le misure straordinarie per il sostegno del reddito approvato martedì in commissione lavoro alla camera (si veda ItaliaOggi di ieri), infatti, prevede l'estensione dell'articolo 2116 del codice civile (automaticità delle prestazioni) ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, in cambio di un incremento sino a 0,25 punti percentuali dell'aliquota contributiva. Parasubordinati come dipendenti. Se la norma sarà approvata, per i parasubordinati sarà parità di diritti previdenziali con i dipendenti. Il ddl approvato in commissione lavoro, infatti, stabilisce che l'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. Si tratta, dunque, di una disposizione contenente un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'articolo 2116 del codice civile. Tale articolo disciplina il cosiddetto «principio dell'automaticità delle prestazioni». Un principio in virtù del quale le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro (finora individuato nel lavoratore «dipendente», ma con la nuova norma dovrebbero rientrare anche i collaboratori cioè i lavoratori parasubordinati) anche nel caso in cui l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti agli istituti di previdenza. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi», rischio che si concretizza nella perdita del diritto alle prestazioni o nella fruizione di prestazioni ridotte. Finora, il principio ha rappresentato un'esclusiva dei lavoratori dipendenti (soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato), mentre è stata sempre esclusa ogni possibilità di estensione ai lavoratori parasubordinati, nonostante anche per loro viga l'obbligatorietà alla contribuzione presso la gestione separata Inps. Il ddl stabilisce che l'articolo 2116 si deve ritenere applicabile anche ai collaboratori

iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. Ciò vuol dire, dunque, che deve trattarsi di lavoratori con un unico rapporto di collaborazione, per il quale sia il committente il responsabile dell'obbligazione contributiva. Questa seconda condizione esclude dal novero dei beneficiari del nuovo principio (articolo 2116 del codice civile) i titolari di partita Iva anche se con un solo rapporto di collaborazione (in tal caso, infatti, non è il committente ma lo stesso lavoratore a provvedere ed essere obbligato in via autonoma al pagamento dei contributi). Infine, la norma dispone che deve trattarsi di «collaboratori iscritti in via esclusiva» all'Inps. Allora restano fuori pensionati e collaboratori già titolari di altro rapporto di lavoro per il quale versano una contribuzione. Rincaro dei contributi. Ai fini della copertura degli oneri conseguenti all'estensione del principio dell'automaticità delle prestazioni, il ddl stabilisce un incremento della contribuzione fino alla misura dello 0,25%. Evidentemente il rincaro interesserà soltanto la categoria di soggetti (collaboratori) che avranno titolo alla nuova garanzia. Quanto alla misura effettiva di rincaro (la legge parla di «fino allo 0,25»), questa dipenderà dagli effettivi oneri conseguenti alla nuova tutela.